

**DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2015
547/2015/E/EEL**

**DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DALLA SOCIETÀ EUROGREEN S.R.L. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVI ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE
T0659110 E T0658786**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 novembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;

- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclami presentati in data 20 maggio 2015 (prot. Autorità n. 16163 del 20/05/2015) e in data 22 maggio 2015 (prot. Autorità n. 16398 del 22/05/2015), la società Eurogreen S.r.l. (di seguito: reclamante) contesta ad Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) il mancato accoglimento di due richieste di modifica del preventivo di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nell’ambito delle pratiche di connessione identificate, rispettivamente, dai codici T0659110 e T0658786;
2. entrambi i reclami sono stati presentati contestualmente al gestore di rete e all’Autorità al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante dovuti alla mancata concessione, da parte del gestore, della modifica dei preventivi di connessione;
3. con note del 25 giugno 2015 (rispettivamente prot. Autorità n. 19258 e n. 19261), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione dei reclami;
4. unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’alinea precedente, l’Autorità, rilevando l’esistenza di un orientamento consolidato in materia di mancato accoglimento della richiesta di modifica del preventivo di connessione da parte del gestore (cfr. deliberazioni 84/2015/E/eel, 85/2015/E/eel, 98/2015/E/eel, 99/2015/E/eel, 100/2015/E/eel, 102/2015/E/eel e 140/2015/E/eel), con note del 25 giugno 2015 (rispettivamente prot. Autorità n. 19260 e n. 19262), ha sottoposto alle parti una proposta di risoluzione semplificata della controversia, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della Disciplina;
5. con note del 26 giugno 2015 (rispettivamente prot. Autorità n. 19875 e n. 19882 del 01/07/2015), il reclamante ha quindi manifestato al gestore la propria disponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo sulla base della proposta formulata dall’Autorità;
6. decorso il termine di 20 giorni dalla proposta di risoluzione della controversia, previsto dal sopracitato articolo 3, comma 6, della Disciplina, senza che il gestore avesse dato alcun riscontro alla proposta formulata dall’Autorità, l’Autorità medesima, con note del 21 luglio 2015 (prot. n. 21681 e n. 21682), ha quindi comunicato alle parti la prosecuzione del procedimento di trattazione del reclamo;
7. con note, rispettivamente, dell’8 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 29546 del 09/10/2015) e del 3 novembre 2015 (prot. Autorità n. 32923 del 03/11/2015), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito alle questioni oggetto dei reclami *de quibus*, con un ritardo, rispetto al termine stabilito dall’articolo 4,

comma 1, della Disciplina, di 90 giorni, per la pratica di connessione T0659110 e di 116 giorni, per la pratica T0658786;

8. con note del 5 novembre 2015 (rispettivamente, prot. Autorità n. 33272 e n. 33244 del 05/11/2015), il reclamante ha presentato le proprie contro-deduzioni;
9. con nota del 5 novembre 2015, la competente Direzione tecnica dell'Autorità - Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli - ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Disciplina.
10. In considerazione della sostanziale identità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i reclami relativi alle pratiche di connessione T0659110 e T0658786 possono costituire oggetto di trattazione congiunta.

QUADRO NORMATIVO

11. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, il soggetto richiedente la connessione può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo di connessione;
12. il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora quindi un nuovo preventivo o rifiuta, motivando, la richiesta di modifica del preventivo;
13. ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, il preventivo di connessione già accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'*iter* autorizzativo ovvero di atti normativi, ovvero per cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentabili. Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la sua modifica non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. In quest'ultimo caso, quando la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto all'art. 7, comma 5, del TICA;
14. ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TICA, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
15. ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del TICA, gli indennizzi automatici sono corrisposti, dal gestore di rete al richiedente, entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta con riferimento alla quale si è registrato un ritardo rispetto ai termini imposti dalla regolazione vigente. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro la predetta tempistica, l'indennizzo automatico è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo; se poi il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo

supera i 90 giorni solari, l'indennizzo automatico è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE

PRATICA T0659110

16. In data 30 aprile 2014, il reclamante presentava, al gestore, una richiesta di modifica del preventivo di connessione, emesso il 29 ottobre 2013, nell'ambito della pratica T0659110. Il reclamante chiedeva, in particolare, lo spostamento del sito di produzione dalla località Case Cardillo, nel comune di Potenza (foglio n. 2, particelle 303, 304, 532, 547, 548, 562 e 836), alla località Pian della Cipollina, nel comune di Pietragalla (foglio n. 12, particelle 262, 263, 264, 266, 456, 457, 459, 534 e 570);
17. in data 25 luglio 2014, il gestore comunicava, al reclamante, di non poter accogliere la richiesta di modifica del preventivo *“in quanto ai sensi dell'art. 7.8 della Delibera ARG/elt 99/08 e s.m.i. non è possibile effettuare lo spostamento dell'impianto di produzione laddove comporti una modifica della soluzione tecnica per la connessione”*.

PRATICA T0658786

18. In data 30 aprile 2014, il reclamante presentava, al gestore, una richiesta di modifica del preventivo di connessione emesso il 29 ottobre 2013 nell'ambito della pratica T0658786. Il reclamante chiedeva, in particolare, lo spostamento del sito di produzione dalla località Case Cardillo, nel comune di Potenza (foglio 2, particelle 135, 1683, 1590, 1587, 402, 195, 1582 e 849), alla località S. Croce, sempre nel comune di Potenza (particelle 320 e 321);
19. in data 25 luglio 2014, il gestore comunicava, al reclamante, di non poter accogliere la richiesta di modifica del preventivo *“in quanto ai sensi dell'art. 7.8 della Delibera ARG/elt 99/08 e s.m.i. non è possibile effettuare lo spostamento dell'impianto di produzione laddove comporti una modifica della soluzione tecnica per la connessione”*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

20. Il reclamante ritiene non soddisfacente la motivazione adottata dal gestore a giustificazione del mancato accoglimento delle richieste di modifica dei preventivi di connessione T0659110 e T0658786;
21. il reclamante rileva, infatti, come una richiesta di modifica del preventivo di connessione con delocalizzazione del sito di produzione comporti, inevitabilmente, una variazione della soluzione tecnica di connessione; inoltre, il reclamante evidenzia la mancanza di qualsiasi riferimento normativo e tecnico in

grado di giustificare il rifiuto del gestore di procedere all'emissione di un nuovo preventivo di connessione;

22. Il reclamante chiede, quindi, con riferimento ad entrambi i reclami, che il gestore:
- provveda ad emettere un nuovo preventivo di connessione, dando seguito alle richieste di modifica presentate in data 30 aprile 2015, in relazione alle pratiche di connessione T0659110 e T0658786;
 - corrisponda a suo favore l'indennizzo automatico, previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

23. Il gestore afferma di aver modificato più volte il proprio *modus operandi* nella gestione delle richieste di modifica del preventivo, al fine di contenere il noto fenomeno della saturazione virtuale della rete, ossia il fenomeno delle prenotazioni di capacità di rete da parte di soggetti non realmente intenzionati a realizzare impianti di produzione da fonti rinnovabili; e ciò anche per contrastare il diffondersi di comportamenti opportunistici, volti a “commercializzare”, attraverso continue richieste di spostamento del sito di produzione, soluzioni tecniche di connessione riferite a impianti da realizzare in aree in cui la rete elettrica di distribuzione risulta caratterizzata da un elevato grado di saturazione o di concentrazione di richieste di connessione, in tal modo speculando, di fatto, sul trasferimento di prenotazione di potenza;
24. in particolare, il gestore dichiara che, a partire da giugno 2014, ha acconsentito alle richieste di modifica del preventivo che mantenevano inalterato il “tronco di linea” indicato nel preventivo oggetto della richiesta di modifica;
25. il gestore precisa, quindi, di aver negato al reclamante le modifiche dei preventivi, richieste in data 30 aprile 2014, in quanto, “fermo restando la necessità di mantenere inalterato il punto di connessione dell'impianto alla rete elettrica”, l'accettazione di tali richieste avrebbe comportato – in entrambi i casi – un maggiore sviluppo dell'impianto di rete da realizzare (circa 7.300 m, anziché 1.000 m, con riferimento alla pratica T0659110, e circa 6.800 m, anziché 900 m, con riferimento alla pratica T0658786).

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

26. In ordine alla congruità della motivazione del diniego di modifica di un preventivo di connessione, l'Autorità si è più volte espressa con decisioni adottate ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, tali da dare ormai vita, nel loro insieme, ad un orientamento consolidato. In tal senso, possono leggersi le deliberazioni 84/2015/E/eel, 85/2015/E/eel, 98/2015/E/eel, 99/2015/E/eel, 100/2015/E/eel, 102/2015/E/eel e 140/2015/E/eel, tutte quante sorrette dal medesimo *iter* logico-argomentativo e dalla stessa, univoca, interpretazione della regolazione vigente in materia. Ed infatti, una volta rilevato che ogni modifica del preventivo di connessione, che implichi lo spostamento del relativo impianto di

produzione, comporta, di per sé e necessariamente, anche il cambiamento della soluzione tecnica di connessione, si è poi affermato che il rifiuto opposto dal gestore di rete alla modifica del preventivo, basato esclusivamente sulla circostanza per cui la richiesta di modifica comporta un cambio della soluzione tecnica di connessione, non risulta adeguatamente motivato, in quanto privo di qualsiasi riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico impiantistico, o a ragioni giuridico-normative, tali da giustificare la mancata emissione di un nuovo preventivo di connessione;

27. ebbene, nella fattispecie in decisione, non vi sono ragioni per discostarsi da tale consolidato orientamento, perché le motivazioni addotte dal gestore nelle proprie note del 25 luglio 2014, volte a giustificare il rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione, nell'ambito delle pratiche di connessione T0659110 e T0658786, appaiono del tutto inadeguate e apodittiche, poiché fondano il diniego del gestore, esclusivamente, sul fatto che la richiesta modifica del preventivo comporta un cambio della soluzione tecnica per la connessione. Ed invero, è giusto il caso di osservare, ancora una volta, che ogni modifica del preventivo di connessione, che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, necessariamente, il cambiamento anche della soluzione tecnica di connessione. Tale cambiamento costituisce, in altri termini, la naturale e logica conseguenza dello spostamento dell'impianto di produzione, e non può certamente essere utilizzato per giustificare il diniego opposto.
28. In relazione, poi, alle considerazioni svolte dal gestore nel corso dell'istruttoria, pur ritenendo pienamente condivisibile l'obiettivo del gestore di contenere il fenomeno della prenotazione di capacità di rete da parte di soggetti non realmente intenzionati alla realizzazione di impianti di produzione e pur auspicando ogni iniziativa del gestore medesimo finalizzata ad evitare l'abuso del diritto di richiedere modifiche del preventivo di connessione – specialmente ove i ripetuti spostamenti del sito di produzione non conducano mai alla realizzazione dell'impianto –, occorre, nondimeno, rilevare la necessità, ai fini della certezza delle regole, che interpretazioni incidenti sull'applicazione dell'articolo 7, commi 5 e 8, del TICA siano rese previamente note agli operatori e all'Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del TICA stesso;
29. a tale proposito, non si può fare a meno di osservare che regole di vasta e generale applicazione, come quella – enunciata invece dal gestore soltanto nel corso del presente procedimento – di vincolare la concessione di modifiche del preventivo all'invarianza del “tronco di linea” indicato nel primo preventivo, dovrebbero, nell'ottica della certezza delle regole e della tutela dell'affidamento dei privati, essere rese note *ex ante* agli operatori, all'interno della “Guida per le connessioni alla rete elettrica”.
30. Infine, si rileva come la motivazione della mancata accettazione delle richieste del reclamante, fornita dal gestore soltanto *ex post* nelle memorie depositate nell'ambito del presente procedimento, non possa certamente sanare *a posteriori* la grave carenza motivazionale degli atti di diniego.

31. In merito, poi, alle richieste di corresponsione degli indennizzi automatici, si rileva che, ai sensi dell'articolo 7 del TICA, il gestore era tenuto ad inviare le risposte alle richieste di modifica dei preventivi entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento delle medesime richieste (30 aprile 2014), vale a dire entro il 4 luglio 2014;
32. non avendo rispettato, per entrambe le pratiche di connessione T0659110 e T0658786, il suddetto termine massimo stabilito dal TICA, il gestore è dunque tenuto a corrispondere, al reclamante, l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, comprensivo delle maggiorazioni previste dall'articolo 40, comma 5, del TICA medesimo

DELIBERA

1. di accogliere i reclami presentati dalla società Eurogreen S.r.l. per violazione dell'articolo 7, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, non avendo Enel Distribuzione S.p.a. adeguatamente motivato il rifiuto opposto alle richieste di modifica dei preventivi relativi alle pratiche di connessione T0659110 e T0658786;
2. pertanto, Enel Distribuzione S.p.a., entro 20 giorni dalla notifica della decisione dei reclami e con riferimento alle pratiche di connessione T0659110 e T0658786, è tenuta a:
 - a) elaborare nuovi preventivi di connessione che tengano conto delle richieste di modifica presentate da Eurogreen S.r.l. in data 30 aprile 2014, ovvero, in alternativa, fornire ad Eurogreen S.r.l. adeguata motivazione delle ragioni ostative alla emissione di nuovi preventivi di connessione;
 - b) corrispondere ad Eurogreen S.r.l. l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, per il mancato rispetto del termine fissato dall'articolo 7, comma 1, del medesimo Allegato A, comprensivo delle maggiorazioni di cui all'articolo 40, comma 5, del ridetto Allegato A;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni